

Successione Legittima

SUCCESSIONE LEGITTIMA

L'ordinamento giuridico consente al singolo di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, mediante testamento.

Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima.

Successione legittima = assenza di testamento

ARTT. 565-586 C.C.

In questo caso i beni del defunto devono essere assegnati e distribuiti.

Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio.

In mancanza di eredi l'eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. ART. 565 C.C.

Vengono individuate le categorie di successibili ovvero i soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento:

1. il coniuge,
2. i figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli naturali, legittimati e adottivi,
3. gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna),
4. i collaterali,
5. gli altri parenti entro il sesto grado,
6. lo Stato

I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI.

I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori.

Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali.

Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.

I DIRITTI SUCCESSORI DI FRATELLI E SORELLE, DI GENITORI E ASCENDENTI.

I fratelli e le sorelle del de cuius, hanno diritto ad acquistare l'eredità in parti uguali in mancanza di coniuge, genitori e ascendenti.

LA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.

Una particolare disciplina riguarda il coniuge; attualmente infatti il coniuge concorre a pieno diritto nell'eredità.

Al coniuge è devoluta l'intera eredità solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge.

Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato.

Nel caso in cui, al coniuge sopravvissuto sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, egli ha esclusivamente diritto ad un assegno vitalizio qualora risulti già titolare degli alimenti al momento dell'apertura della successione.

Successivamente al divorzio, in caso di morte dell'ex coniuge, si ha diritto alla pensione di reversibilità purché non si sia nel frattempo passati a nuove nozze.

ART. 540 C.C.

Al coniuge del de cuius viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare.

In mancanza di figli, al coniuge si devolve l'intera eredità

In caso di un figlio il patrimonio andrà attribuito:

- al 50% al figlio
- al 50% al coniug
- In caso di più figli:
- 1/3 al coniuge
- il resto distribuito tra i figli

I DIRITTI SUCCESSORI DEGLI ALTRI PARENTI.

In mancanza di altri soggetti, l'eredità può essere raccolta dai parenti fino al sesto grado. A tale riguardo, è applicabile la regola secondo cui il parente più prossimo esclude il più remoto, mentre, a parità di grado, l'eredità è ripartita in parti uguali.

LA SUCCESSIONE A FAVORE DELLO STATO.

ART. 586 C.C.

Quando il de cuius non lascia alcuno dei parenti individuati dalla legge né nomi propri eredi per testamento, l'eredità è acquistata di diritto dallo Stato con beneficio d'inventario, senza bisogno di accettazione.